



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00154 del 12/05/2016

Proposta n. 6507 del 05/05/2016

Oggetto:

Integrazioni e modificazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 recante "Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125".

Estensore

DI STEFANO ALFIO ANTONIO

Responsabile del Procedimento

DI STEFANO ALFIO ANTONIO

Il Dirigente d'Area

B. SOLINAS

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Integrazioni e modificazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 recante *“Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125”*.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del “Piano di Rientro”* per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Presenza d’atto*

dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la L.R. n. 14 dell'11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all'assestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;

VISTO, in particolare, il comma 73 dell'art. 1 della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, *"ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall'articolo 1, comma 98, della Legge 311/04, dall'articolo 1, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/2006 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico – finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione,*

consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”;

VISTO il comma 74 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell’istruttoria per l’espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”;*

VISTO, in particolare, il comma 75 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”;*

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 – 2016;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 e s.m.i. concernente *“Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 26 novembre 2014 n. U0412 recante *Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* del 12 novembre 2015 n. U00539 recante “*Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* del 28 aprile 2016 n. U00140 recante “*Approvazione della nuova procedura per la verifica delle modalità di assunzione del personale del SSR*”

VALUTATA la necessità di apportare delle integrazioni e delle modifiche al sopra richiamato Decreto del Commissario *ad acta* n. U00539/2015 per garantire maggior celerità ed efficacia nell’avvio e nell’espletamento delle procedure selettive di stabilizzazione, confermando il contenuto e le indicazioni del suddetto Decreto commissariale nelle parti non integrate e/o modificate dal presente Atto;

CONSIDERATO di prevedere che i Decreti commissariali di autorizzazione all’avvio delle procedure di stabilizzazione, così come previsti dal citato DCA U00539/2015, terranno conto per quanto attiene all’individuazione delle discipline e dei profili autorizzati del Piano aziendale delle stabilizzazioni a valenza triennale fino al 2018 predisposto, entro il 30 giugno 2016, dal Direttore Generale in accordo con il Direttore Sanitario che dovrà riportare un elenco delle discipline per l’area della Dirigenza e dei profili per l’area del Comparto per cui si richiede l’avvio della stabilizzazione, con indicazione della priorità di ciascuna richiesta;

CONSIDERATO che i competenti uffici regionali valuteranno il piano delle stabilizzazioni di ciascuna azienda ai fini della verifica della coerenza con la struttura organizzativa aziendale, con il rispetto della rete assistenziale, con il rispetto degli obiettivi del piano di rientro e dell’equilibrio economico finanziario del SSR;

CONSIDERATO opportuno prevedere inoltre, che ciascuna Azienda provveda all’espletamento delle procedure selettive per le discipline e per i profili autorizzati alla stessa per la stabilizzazione, con la possibilità per le Aziende di prevedere, con particolare riferimento per le discipline e per i profili che presentano un numero ridotto di soggetti stabilizzabili e comunque non superiore a venti, l’individuazione di un ente capofila per l’espletamento di tutta la procedura selettiva e per tale ultima fattispecie, di prevedere la trasmissione

di tutta la documentazione ai competenti uffici regionali, per le opportune valutazioni;

CONSIDERATO che in caso di espletamento della procedura selettiva di stabilizzazione da parte di un'azienda capofila, la procedura dovrà prevedere una graduatoria per ciascuna delle Aziende interessate;

CONSIDERATO altresì, opportuno, disporre che le procedure selettive di stabilizzazione avviate da ciascuna Azienda dovranno prevedere, sia tramite la resa di apposita dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sia tramite appositi controlli da parte dei competenti uffici aziendali, la verifica del rispetto da parte dei soggetti partecipanti alla selezione dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 così come il rispetto delle disposizioni statali, regionali e del Commissario ad acta in materia di assunzione di personale e di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e che il mancato rispetto di tali norme determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle conseguenti responsabilità sia in capo al soggetto che abbia reso una dichiarazione mendace sia in capo alle strutture amministrative e di vertice delle Aziende;

CONSIDERATO di prevedere quale modalità di stabilizzazione del personale l'effettuazione di apposita procedura che, oltre a considerare il percorso formativo e professionale svolto dai soggetti interessati, contempli una prova scritta costituita da almeno cinque domande a risposta sintetica vertenti sulla disciplina o sulla materia di competenza, una domanda di organizzazione sanitaria e, per il personale dirigenziale, una ulteriore domanda a carattere gestionale-organizzativo e un colloquio orale conclusivo;

CONSIDERATO di prevedere che le procedure di selezione siano svolte, per ciascuna disciplina o per ciascun profilo, da una apposita Commissione composta da un membro designato dalla Regione con funzioni di Presidente, da un membro designato dall'Azienda - non dipendente della stessa - per la disciplina di competenza per l'area della dirigenza o per il profilo per l'area Comparto, da un membro sorteggiato dall'Azienda nonché da un dipendente di categoria D del profilo amministrativo dell'Azienda con funzioni di segretario;

CONSIDERATO che la Regione potrà effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali;

CONSIDERATO di prevedere l'opzione per i Direttori Generali delle Aziende per cui si è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel corso dell'anno 2016, mediante lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico o mediante l'indizione di procedura concorsuale, di poter utilizzare tutto o una parte del numero delle unità concesse per la stabilizzazione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, del personale, per le discipline e per i profili oggetto dei Decreti autorizzativi;

CONSIDERATO che i Direttori Generali dovranno comunicare ai competenti uffici regionali, entro 7 giorni dalla trasmissione del presente Atto, l'intenzione di avvalersi di detta opzione indicando il numero delle unità per cui intendono avviare le procedure di stabilizzazione, le discipline e i profili;

CONSIDERATO di prevedere, altresì, che qualora il soggetto individuato tramite l'esercizio di detta opzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di stabilizzazione, sia dipendente a tempo determinato presso un'altra amministrazione del S.S.R., l'Azienda dovrà dare comunicazione, entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione della procedura di selezione all'Azienda interessata e alle strutture regionali e che in caso di mancato rispetto di tale termine, la Regione provvederà a ridurre il numero di unità autorizzate e ne terrà conto all'atto della predisposizione dei successivi provvedimenti autorizzativi;

CONSIDERATO che l'Azienda di appartenenza del soggetto, valutate le esigenze di personale di cui al sopra richiamato Piano delle stabilizzazioni, dovrà comunicare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda che ha gestito la procedura selettiva, ai competenti uffici regionali di voler assumere il soggetto individuato, provvedendo in tale caso alle opportune e necessarie modifiche e integrazioni al Piano delle stabilizzazioni e che in caso di mancato rispetto del sopra richiamato termine di dieci giorni si intenderà l'Azienda come non interessata all'assunzione dell'unità;

CONSIDERATO che qualora l'Azienda di appartenenza abbia scelto di assumere l'unità individuata, l'Azienda originariamente autorizzata potrà proseguire con lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni commissariali in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, sino al completamento delle assunzioni autorizzate;

CONSIDERATO che in caso di esercizio della più volte citata opzione, la Regione, qualora l'Azienda presenti successivamente apposita richiesta di

autorizzazione all'assunzione di nuovo personale, terrà conto di tale scelta all'atto della valutazione delle richieste;

RITENUTO pertanto di disporre quanto segue:

- i Decreti commissariali di autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione, così come previsti dal citato DCA U00539/2015 terranno conto per quanto attiene all'individuazione delle discipline e dei profili autorizzati del Piano aziendale delle stabilizzazioni a valenza triennale fino al 2018 predisposto, entro il 30 giugno 2016, dal Direttore Generale in accordo con il Direttore Sanitario che dovrà riportare un elenco delle discipline per l'area della Dirigenza e dei profili per l'area del Comparto per cui si richiede l'avvio della stabilizzazione, con indicazione della priorità ciascuna richiesta;
- i competenti uffici regionali valuteranno il piano delle stabilizzazioni di ciascuna azienda ai fini della verifica della coerenza con la struttura organizzativa aziendale, con il rispetto della rete assistenziale, con il rispetto degli obiettivi del piano di rientro e dell'equilibrio economico finanziario del SSR;
- le Aziende provvederanno all'espletamento delle procedure selettive per le discipline e per i profili autorizzati alla stessa per la stabilizzazione, con la possibilità per le Aziende di stipulare appositi accordi, con particolare riferimento per le discipline e per i profili che presentano un numero ridotto di soggetti stabilizzabili e comunque non superiore a venti, per l'individuazione di un ente capofila per l'espletamento di tutta la procedura selettiva e per tale ultima fattispecie di prevedere la trasmissione di tutta la documentazione ai competenti uffici regionali, per le opportune valutazioni;
- in caso di espletamento della procedura selettiva di stabilizzazione da parte di un Azienda capofila, la procedura dovrà prevedere una graduatoria per ciascuna delle Aziende interessate;
- le procedure selettive di stabilizzazione avviate da ciascuna Azienda dovranno prevedere, sia tramite la resa di apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sia tramite appositi controlli da parte dei competenti uffici aziendali, la verifica del rispetto da parte dei soggetti partecipanti alla selezione dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 così come il rispetto delle disposizioni statali, regionali e del Commissario ad acta in materia di assunzione di personale e di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo sin d'ora che il mancato rispetto di tali norme determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle conseguenti responsabilità sia in capo al soggetto che abbia reso una dichiarazione mendace sia in capo alle strutture amministrative e vertice delle Aziende;

- l'effettuazione di apposita procedura quale modalità di stabilizzazione del personale che, oltre a considerare il percorso formativo e professionale svolto dai soggetti interessati, contempra una prova scritta costituita da almeno cinque domande a risposta sintetica vertenti sulla disciplina o sulla materia di competenza, una domanda di organizzazione sanitaria e per il personale dirigenziale una ulteriore domanda a carattere gestionale-organizzativo e un colloquio orale conclusivo;
- le procedure di selezione siano svolte, per ciascuna disciplina o per ciascun profilo, da una apposita Commissione composta da un membro designato dalla Regione con funzioni di Presidente, da un membro designato dall'Azienda - non dipendente della stessa - per la disciplina di competenza per l'area della dirigenza o per il profilo per l'area Comparto, da un membro sorteggiato dall'Azienda nonché da un dipendente di categoria D del profilo amministrativo dell'Azienda con funzioni di segretario;
- la Regione potrà effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali;
- l'opzione per i Direttori Generali delle Aziende per cui si è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel corso dell'anno 2016, mediante lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico o mediante l'indizione di procedura concorsuale, di poter utilizzare tutto o una parte del numero delle unità concesse per la stabilizzazione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, del personale, per le discipline e per i profili oggetto dei Decreti autorizzativi;
- i Direttori Generali dovranno comunicare ai competenti uffici regionali, entro 7 giorni dalla trasmissione del presente Atto, l'intenzione di avvalersi di detta opzione indicando il numero delle unità per cui si intendono avviare le procedure di stabilizzazione, le discipline e i profili e che in caso di esercizio della più volte citata opzione, la Regione, qualora l'Azienda presenti successivamente apposita richiesta di autorizzazione all'assunzione di nuovo personale, terrà conto di tale scelta all'atto della valutazione delle richieste;
- qualora il soggetto individuato tramite l'esercizio di detta opzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di stabilizzazione, sia dipendente a tempo determinato presso un'altra amministrazione del S.S.R., l'Azienda dovrà dare comunicazione, entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione della procedura di selezione all'Azienda interessata e alle strutture regionali e che in caso di mancato rispetto di tale termine, la

Regione provvederà a ridurre il numero di unità autorizzate e ne terrà conto all'atto della predisposizione dei successivi provvedimenti autorizzativi;

- l'Azienda di appartenenza del soggetto, valutate le esigenze di personale di cui al sopra richiamato Piano delle stabilizzazioni, dovrà comunicare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda che ha gestito la procedura selettiva, ai competenti uffici regionali di voler assumere il soggetto individuato, provvedendo in tale caso alle opportune e necessarie modifiche e integrazioni al Piano delle stabilizzazioni e che in caso di mancato rispetto del sopra richiamato termine di dieci giorni si intenderà l'Azienda come non interessata all'assunzione dell'unità;
- qualora l'Azienda di appartenenza abbia scelto di assumere l'unità individuata, l'Azienda originariamente autorizzata potrà proseguire con lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni commissariali in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, sino al completamento delle assunzioni autorizzate;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di disporre che i Decreti commissariali di autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione, così come previsti dal citato DCA U00539/2015 tengano conto per quanto attiene all'individuazione delle discipline e dei profili autorizzati, del Piano aziendale delle stabilizzazioni a valenza triennale fino al 2018, predisposto, entro il 30 giugno 2016, dal Direttore Generale in accordo con il Direttore Sanitario, che dovrà riportare un elenco delle discipline per l'area della Dirigenza e dei profili per l'area del Comparto per cui si richiede l'avvio della stabilizzazione, con indicazione della priorità di ciascuna richiesta;
2. di disporre che i competenti uffici regionali valutano il piano delle stabilizzazioni di ciascuna azienda ai fini della verifica della coerenza con

la struttura organizzativa aziendale, con il rispetto della rete assistenziale, con il rispetto degli obiettivi del piano di rientro e dell'equilibrio economico finanziario del SSR;

3. di disporre che ciascuna Azienda provvede all'espletamento delle procedure selettive per le discipline e per i profili autorizzati alla stessa per la stabilizzazione, con la possibilità per le Aziende di stipulare appositi accordi, con particolare riferimento per le discipline e per i profili che presentano un numero ridotto di soggetti stabilizzabili e comunque non superiore a venti, l'individuazione di un ente capofila per l'espletamento di tutta la procedura selettiva, e per tale ultima fattispecie di prevedere la trasmissione di tutta la documentazione ai competenti uffici regionali, per le opportune valutazioni;
4. di disporre che in caso di espletamento della procedura selettiva di stabilizzazione da parte di un'azienda capofila, la procedura preveda una graduatoria per ciascuna delle Aziende interessate;
5. di disporre che le procedure selettive di stabilizzazione avviate da ciascuna Azienda prevedano, sia tramite la resa di apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sia tramite appositi controlli da parte dei competenti uffici aziendali, la verifica del rispetto da parte dei soggetti partecipanti alla selezione dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 così come il rispetto delle disposizioni statali, regionali e del Commissario ad acta in materia di assunzione di personale e di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo sin d'ora che il mancato rispetto di tali norme determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle conseguenti responsabilità sia in capo al soggetto che abbia reso una dichiarazione mendace sia in capo alle strutture amministrative e vertice delle Aziende;
6. di disporre quale modalità di stabilizzazione del personale l'effettuazione di apposita procedura che, oltre a considerare il percorso formativo e professionale svolto dai soggetti interessati, preveda una prova scritta costituita da almeno cinque domande a risposta sintetica vertenti sulla disciplina o sulla materia di competenza, una domanda di organizzazione sanitaria e per il personale dirigenziale una ulteriore domanda a carattere gestionale-organizzativo e un colloquio orale conclusivo;
7. di disporre che le procedure di selezione siano svolte, per ciascuna disciplina o per ciascun profilo, da una apposita Commissione composta da un membro designato dalla Regione con funzioni di Presidente, un

membro designato dall'Azienda- non dipendente della stessa- per la disciplina di competenza per l'area della Dirigenza o per profilo per l'area Comparto, da un membro sorteggiato dall'Azienda nonché da un dipendente di categoria D del profilo amministrativo dell'Azienda con funzioni di segretario;

8. di disporre che la Regione potrà effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali;
9. di prevedere l'opzione per i Direttori Generali delle Aziende per cui si è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel corso dell'anno 2016, mediante lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico o mediante l'indizione di procedura concorsuale, di poter utilizzare tutto o una parte del numero delle unità concesse per la stabilizzazione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, del personale, per le discipline e per i profili oggetto dei Decreti autorizzativi;
10. di disporre che i Direttori Generali dovranno comunicare ai competenti uffici regionali, entro 7 giorni dalla trasmissione del presente Atto, l'intenzione di avvalersi di detta opzione indicando il numero delle unità per cui si intendono avviare le procedure di stabilizzazione, le discipline e i profili e che in caso di esercizio della più volte citata opzione, la Regione, qualora l'Azienda presenti successivamente apposita richiesta di autorizzazione all'assunzione di nuovo personale, terrà conto di tale scelta all'atto della valutazione delle richieste;
11. di disporre che qualora il soggetto individuato tramite l'esercizio di detta opzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di stabilizzazione, sia dipendente a tempo determinato presso un'altra amministrazione del S.S.R., l'Azienda deve dare, entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, apposita comunicazione all'Azienda interessata e alle strutture regionali e che in caso di mancato rispetto di tale termine, la Regione provvederà a ridurre il numero di unità autorizzate e ne terrà conto all'atto della predisposizione dei successivi provvedimenti autorizzativi;
12. disporre che l'Azienda di appartenenza del soggetto, valutate le esigenze di personale di cui al sopra richiamato Piano delle stabilizzazioni, deve

comunicare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda che ha gestito la procedura selettiva, ai competenti uffici regionali di voler assumere il soggetto individuato-nel rispetto delle disposizioni commissariali in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato- provvedendo in tale caso alle opportune e necessarie modifiche e integrazioni al Piano delle stabilizzazioni e che in caso di mancato rispetto del sopra richiamato termine di dieci giorni si intenderà l'Azienda come non interessata all'assunzione dell'unità;

13. di disporre che qualora l'Azienda di appartenenza abbia scelto di assumere l'unità individuata, l'Azienda originariamente autorizzata può proseguire con lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni commissariali in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, sino al completamento delle assunzioni autorizzate;
14. di confermare il testo e il contenuto del Decreto del Commissario ad Acta n. U00539 del 12/4/15 nelle parti non modificate e/o integrate dal presente atto specificando che tali atti costituiscono le disposizioni cui sono soggette le procedure di stabilizzazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti